



Wolters  
Kluwer

## ABOLIZIONE DELLA CU PER SOGGETTI FORFETARI E MINIMI

### ADEMPIMENTO

#### **Forfetari e soggetti in regime di vantaggio: addio alla CU dal 2024**

Dal 1° gennaio 2024, per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfetario e quelli in regime di vantaggio non vi sarà più l'obbligo di trasmissione e consegna della Certificazione Unica (CU). Grazie all'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti titolari di partita IVA, i dati relativi ai redditi saranno resi disponibili automaticamente dal SdI, che invierà all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle fatture emesse e a tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024. L'esonero è previsto dai redditi percepiti nel 2024. Pertanto, entro il prossimo 16 marzo 2024, dovranno comunque essere consegnate e trasmesse le CU relative ai redditi del 2023. A regime, nel 2025, non sussisterà più tale obbligo.

### DA SAPERE

#### **CU per minimi e forfetari: esonero per i sostituti d'imposta dal 2025**

Esonero per i sostituti d'imposta dal rilascio della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti ai soggetti forfetari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio, a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Si tratta degli adempimenti riferiti alla Certificazione Unica, che saranno eliminati dal 2025: la CU 2024 seguirà le vecchie regole e dovrà essere consegnata ai percipienti e trasmessa all'Agenzia delle Entrate, trattandosi di adempimento relativo all'anno d'imposta 2023. E' quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recante misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Duty free shop semplificato

**Impresa** - Bilancio d'esercizio ETS: check list di Assirevi

**Lavoro** - Gestione separata: aggiornate le aliquote contributive 2024

**Scadenze dal 1° al 15 febbraio 2024**

## ADEMPIMENTI

### Forfetari e soggetti in regime di vantaggio: addio alla CU dal 2024

di Antonella Benedetto

*A partire dal 1° gennaio 2024, i soggetti titolari di partita IVA in regime forfetario, nonché quelli in regime di vantaggio non saranno più obbligati alla trasmissione e consegna della Certificazione Unica (CU).*

#### CERTIFICAZIONE UNICA

---

La **Certificazione Unica** (Modello CU) è il documento fiscale fondamentale ai fini della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica (CU), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, corrisposti in un anno.

Essa contiene una serie di informazioni, ossia:

- dati anagrafici di chi ha percepito i redditi certificati;
- dati identificativi del soggetto che rilascia la CU (sostituto d'imposta);
- redditi percepiti durante l'anno dal lavoratore, con la specifica della tipologia di redditi;
- trattenute IRPEF applicate;
- contributi previdenziali dovuti;
- se presenti, dati del coniuge o di altri familiari a carico;
- dati relativi a contributi e TFR;
- scelta della destinazione dell'8,5 e 2 per mille;

In sostanza, è un riepilogo dei redditi percepiti nel corso dell'anno.

#### Come è strutturata

---

La Certificazione Unica si compone di **due modelli**:

- la CU **“sintetica”**, che viene rilasciata ai percipienti e contiene un numero di informazioni ridotto;
- la CU **“ordinaria”**, che contiene dati più tecnici e informazioni aggiuntive, come, ad esempio, il quadro CT.

Il modello telematico che viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate riporta:

- un **frontespizio**, che contiene il dettaglio relativo alla tipologia di comunicazione e i dati relativi al sostituto d'imposta, il nominativo del rappresentante firmatario della comunicazione, la firma e l'impegno alla presentazione telematica;

- il **quadro CT**, che riporta le informazioni necessarie per la ricezione, da parte del sostituto, dei Modelli 730-4, resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- la **Certificazione Unica**, che contiene tutti i dati fiscali e previdenziali specifici.

<b>FRONTESPIZIO</b>	Riporta informazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo di comunicazione;</li> <li>- dati del sostituto;</li> <li>- dati del rappresentante firmatario;</li> <li>- firma della comunicazione;</li> <li>- impegno alla presentazione telematica.</li> </ul>
<b>QUADRO CT</b>	Vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4, resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
<b>CERTIFICAZIONE UNICA</b>	Dati previdenziali e fiscali.

## Quando viene rilasciata

La CU in forma “sintetica” viene rilasciata al percettore ogni anno, solitamente entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello cui i redditi in essa indicati si riferiscono; sempre entro il 16 marzo, il modello “ordinario” delle CU deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

### Attenzione

La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

## NOVITA’

Il decreto legislativo attuativo della delega fiscale, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1), introduce importanti novità in materia di semplificazioni; oltre alle modifiche riguardanti il Mod. 730 e l’estensione della dichiarazione precompilata anche per i possessori di partita IVA, esso ha previsto, infatti, anche (art. 3):

- l’eliminazione dell’obbligo di trasmissione e consegna della Certificazione Unica (CU) per i soggetti titolari di partita IVA in **regime forfetario, nonché per quelli in regime di vantaggio**.

Tale semplificazione è resa possibile dall’estensione per tutti i titolari di partita IVA dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Il nuovo decreto, dunque, modificando l’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, stabilisce che, a partire dal periodo d’imposta 2024, dunque, non sarà più necessario emettere e inviare la Certificazione Unica per i contribuenti in regime forfetario o dei minimi.

## SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti all’invio telematico delle CU i soggetti “**sostituti d’imposta**” che hanno corrisposto:

- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;

- contributi previdenziali e assistenziali e/o premi dovuti all'INAIL;
- somme e valori per i quali non è prevista la ritenuta alla fonte, ma soggetti a contribuzione INPS.

Sono, inoltre, tenuti all'invio della Certificazione Unica:

- i titolari di posizione assicurativa INAIL, per comunicare i dati relativi al personale assicurato (soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria, nonché l'obbligo di denuncia nominativa);
- tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici.

L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.

## CU e soggetti in regime di vantaggio o forfetari

---

I soggetti titolari di partita IVA in regime di vantaggio o forfetari non sono considerati sostituti d'imposta, in quanto non applicano ritenute alla fonte: essi, difatti, sono esentati dal versamento delle ritenute d'acconto e, di conseguenza, dalla presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta, il Mod. 770.

Tuttavia, fino al periodo d'imposta 2023 (dunque anche per i redditi relativi al 2023), sussiste l'obbligo di presentazione della CU anche per i compensi corrisposti a contribuenti che godono di regimi fiscali agevolati, come i contribuenti in regime forfetario o quelli in regime di vantaggio, sebbene tali compensi non siano assoggettati a ritenute.

## SOGGETTI ESONERATI

---

Alcuni soggetti sono esonerati dall'invio della CU. Nello specifico, si tratta di:

- datori di lavoro privati, per compensi erogati a collaboratori familiari, autisti e giardinieri;
- committenti privati che erogano reddito a fronte di attività di lavoro autonomo (ad esempio, caso di privato che riceve fattura o ricevuta per lavoro autonomo occasionale da un committente);
- soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non determinano reddito per il percipiente.

Il decreto legislativo, in un'ottica di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative, ha previsto che, a partire dai redditi percepiti nel 2024:

- i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il **regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio** sono **esonerati** dal rilascio della Certificazione Unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

In particolare, il decreto Semplificazioni fiscali prevede l'esonero dall'obbligo di rilasciare la Certificazione Unica attestante:

- l'ammontare complessivo delle dette somme e valori;
- l'ammontare delle ritenute operate;
- l'ammontare delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;

- gli altri dati stabiliti con il provvedimento di approvazione dello schema di Certificazione Unica.

Tale obbligo viene meno, in quanto i dati relativi ai redditi saranno resi disponibili automaticamente dal Sistema di Interscambio, che invierà all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle fatture emesse e a tutte le operazioni effettuate, a partire dal 1° gennaio 2024.

Difatti, il fatto che sia stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i titolari di partita IVA, a partire dal 1° gennaio 2024 (a tale data l’obbligo non sussisteva per i cd. contribuenti minori con compensi inferiori a 25.000 euro), renderà automatica la raccolta di informazioni e dati relativi ai redditi percepiti, necessari per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per gli ulteriori adempimenti fiscali e tributari.

## Regime forfetario

---

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per i contribuenti di piccole dimensioni (Legge 23 dicembre 2014, n. 190); esso, **esteso anche ai soggetti già in attività**, permette di calcolare le imposte dovute applicando al reddito imponibile un’aliquota sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali/comunali e IRAP pari al:

- **5% per i primi cinque anni di attività**, a beneficio delle nuove realtà (trascorsi cinque anni, l’aliquota passa al 15%);
- **15% per i contribuenti già in attività**.

Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche che avviano o hanno in corso un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso dei seguenti requisiti:

- ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro;
- spese non superiori a 20.000 euro per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro (per i contratti in essere al 25 giugno 2015), prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

## Regime di vantaggio

---

Con riguardo al regime fiscale di vantaggio, è bene ricordare che la norma è stata abrogata dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quale ha, altresì, disposto (art. 1, comma 88) che i soggetti *“che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”* possono *“continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”*.

L’abrogazione ha, comunque, avuto effetto dal periodo d’imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2014.

## DECORRENZA

---

L’esonero è previsto a partire dai redditi percepiti nel 2024. Pertanto, entro il prossimo 16 marzo 2024, dovranno comunque essere consegnate e trasmesse le CU relative ai redditi del 2023. A regime, nel 2025 non sussisterà più tale obbligo.

## DA SAPERE

### CU per minimi e forfetari: esonero per i sostituti d'imposta dal 2025

di Mario Cassaro

*Esonero per i sostituti d'imposta dal rilascio della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti ai soggetti forfetari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio, a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Si tratta degli adempimenti riferiti alla Certificazione Unica, che saranno eliminati dal 2025: la CU 2024 seguirà le vecchie regole e dovrà essere consegnata ai percipienti e trasmessa all'Agenzia delle Entrate, trattandosi di adempimento relativo all'anno d'imposta 2023. E' quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recante misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.*

Con la legge n. 111/2023, è stata conferita delega al Governo per la **revisione del sistema tributario**.

Tra le diverse misure che vanno nella direzione di semplificare e rimodulare i rapporti Fisco-contribuente, il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, ha previsto l'eliminazione della **Certificazione Unica** relativa ai soggetti forfetari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

#### L'attuale sistema di certificazione

La Certificazione Unica deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nell'anno precedente alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai "**contribuenti minimi**" (art. 27 del D.L. n. 98/2011) e che non sono stati assoggettati a ritenuta d'acconto. Analogamente, mediante la Certificazione Unica deve essere attestato l'ammontare dei ricavi e compensi corrisposti alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai "**contribuenti forfetari**" (art. 1, commi 54 - 89, della Legge n. 190/2014, e successive modificazioni).

La disciplina attualmente vigente prevede due **distinti obblighi** in riferimento ai compensi corrisposti ai predetti contribuenti:

- la consegna al percettore del modello sintetico di Certificazione Unica, entro il **16 marzo** di ogni anno;
- la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello ordinario, entro il più ampio termine previsto per l'invio del Modello 770 (**31 ottobre**).

La *ratio* del duplice adempimento risiede nella funzione di **controllo fiscale** esercitata dall'Amministrazione Finanziaria sulle somme corrisposte ai contribuenti che adottano tali regimi sostitutivi dell'IRPEF e delle relative addizionali, che beneficiano di una serie di semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito, tra cui l'esonero dall'obbligo di registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili. A tale fine, in fase di compilazione del modello di Certificazione Unica, nel **punto 4** del quadro "*Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*" deve essere indicato l'intero importo lordo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto; il medesimo importo deve essere indicato anche al **punto 7** "*Altre somme non soggette a ritenuta*".

## Le novità previste nel decreto Adempimenti

In un'ottica di **semplificazione degli adempimenti tributari**, nelle intenzioni del Governo si prevede la modifica all'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, che detta le regole in materia di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta.

Più precisamente, con l'introduzione del comma 6-septies, si stabilisce che, a **decorrere dall'anno d'imposta 2024**, i soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il **regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, ovvero il **regime fiscale di vantaggio** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, sono **esonerati dagli adempimenti** previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies. In buona sostanza, si tratta degli adempimenti sopra descritti, riferiti alla Certificazione Unica che, pertanto, saranno eliminati dal 2025 (la CU 2024 seguirà le vecchie regole e dovrà essere consegnata ai percipienti e trasmessa all'Agenzia delle Entrate, trattandosi di adempimento relativo all'anno d'imposta 2023).

La semplificazione trova ragione nell'imminente estensione generalizzata del **sistema di fatturazione elettronica** ai soggetti che aderiscono al regime forfetario. Difatti, dal 1° gennaio 2024, termina il periodo transitorio che ha introdotto, dal 1° luglio 2022, l'obbligo di fatturazione elettronica solo per i soggetti forfetari che nell'anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024, anche gli altri soggetti saranno tenuti ad assolvere gli obblighi di emissione e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, da ultimo modificato dall'art. 18, commi 2 e 3, del D.L. n. 36/2022 (Decreto "PNRR 2").

L'estensione di tale obbligo consentirà all'Amministrazione Finanziaria di acquisire i dati attraverso i flussi che transiteranno nel **Sistema di Interscambio (SdI)** al pari degli altri contribuenti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, senza più deroghe di carattere soggettivo, rendendo così superflua la trasmissione delle Certificazioni Uniche. Tra le novità, grazie ai dati in suo possesso, a decorrere dal 2024, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente, **entro il 30 aprile** di ciascun anno, la **dichiarazione precompilata** anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l'applicazione dei limiti al potere di controllo formale dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014.

In riferimento ai soggetti che adottano il regime forfetario, inoltre, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate verifica l'eventuale mancata indicazione degli **elementi informativi obbligatori** (art. 1, comma 73, della legge n. 190/2014) da riportare nel **quadro RS** del modello Redditi Persone Fisiche (righe da 375 a 381) dei contribuenti che hanno compilato la sezione II del **quadro LM**.

Di recente, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 636, della medesima norma, l'Agenzia delle Entrate ha inviato numerose **lettere di compliance** ai **contribuenti forfetari**, per favorire l'adempimento spontaneo per errori od omissioni per l'anno d'imposta 2021. L'art. 6 del D.L. n. 132/2023 ha sospeso gli effetti delle comunicazioni inviate, stabilendo che gli obblighi informativi relativi al periodo d'imposta 2021 potevano essere adempiuti entro il 30 novembre 2024.

In proposito, tra le novità di rilievo del decreto in commento si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, sarà sospeso l'invio ai contribuenti di una serie di inviti e di comunicazioni, ivi comprese quelle appena indicate.



## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### ISA 2024: dati rilevanti e programma revisioni

---

L'Agenzia delle Entrate ha individuato i **dati rilevanti ai fini dell'applicazione** degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il **periodo d'imposta 2024** e il **programma delle revisioni** degli ISA applicabili a partire dal periodo d'imposta 2024. In particolare, sono individuati, al punto 1, i **dati economici, contabili e strutturali**, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2024.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2024, n. 21545*

---

#### Permuta: rilevanza IVA

---

Ai fini IVA, la **permuta** ricorre tutte le volte che la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è effettuata da un soggetto a scomputo del corrispettivo monetario dallo stesso dovuto a fronte di una diversa cessione di beni o prestazione di servizi effettuata a suo favore da un altro soggetto. Naturalmente, c'è il **duplice assoggettamento all'imposta** quando lo scambio (bene contro bene, bene contro servizio, servizio contro servizio) avviene tra **due soggetti passivi IVA**, mentre quando una delle parti è un "privato", è imponible solo l'operazione posta in essere dal soggetto passivo IVA e l'operazione effettuata dal privato, al ricorrere dei presupposti, sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 gennaio 2024, n. 26*

---

#### False fatture emesse da dipendente a insaputa del datore di lavoro

---

Il **dipendente di un soggetto IVA** che abbia emesso una **fattura falsa**, in cui è indicata l'IVA, utilizzando l'identità del suo datore di lavoro quale soggetto passivo, a insaputa di quest'ultimo e senza il suo consenso, deve essere considerato quale **persona che indica l'IVA**, ai sensi dell'art. 203 della direttiva IVA, salvo nel caso in cui tale soggetto passivo non abbia dato **prova** di avere agito con la diligenza ragionevolmente dovuta per **controllare la condotta del dipendente**.

*Corte di Giustizia UE, sentenza 30 gennaio 2024, causa C-442/22*

---

#### Transazione fiscale: competenza proposte formulate dal 1° febbraio

---

L'Agenzia delle Entrate individua la **struttura centrale** cui è devoluta la competenza a esprimere il **parere** conforme sulla proposta di transazione fiscale e la **soglia** percentuale (70%) e in valore assoluto (30 milioni di euro) della **falcidia** del debito originario proposta, al di sopra della quale il parere è espresso dalla struttura centrale individuata. Le nuove disposizioni si applicano alle **proposte di transazione fiscale** presentate agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate a partire dal **1° febbraio 2024**.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 29 gennaio 2024, n. 21447*

---

---

## Duty free shop semplificato

---

La gestione di un **duty free shop (DFS) ordinario** rimane disciplinata dalla circolare n. 179/D del 2000. Per la gestione di un **DFS semplificato**, caratterizzato dalla presenza nel punto vendita di prodotti cd. allo stato estero, cioè con lo **status di merce non unionale** (tabacchi lavorati e alcolici) e **prodotti in posizione unionale**, si farà riferimento alla disciplina contenuta nella nuova circolare. *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolare 29 gennaio 2024, n. 5/2024*

---

## Pubblici registri immobiliari: utilizzo Sezione D note trascrizione

---

In tema di pubblici registri immobiliari, le categorie interessate e i soggetti che predispongono le **richieste di formalità** avranno cura di utilizzare la **sezione D** del modello di nota per l'indicazione delle sole informazioni specificamente previste da documenti di prassi e/o necessarie ai fini di una compiuta pubblicità. In particolare, occorre che la sezione D **non venga impropriamente utilizzata** per riportare **informazioni eccedenti** rispetto alle finalità del trattamento, come nel caso dei dati personali eventualmente presenti nell'atto, ma non utili alla pubblicità stessa.

*Agenzia delle Entrate, circolare 29 gennaio 2024, n. 1/E*

---

## Indebita percezione bonus interventi edilizi: codice tributo restituzione

---

In tema di contributo a fondo perduto per **interventi edilizi 2023, detraibili al 90%**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per la **restituzione spontanea**, tramite il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*", del contributo non spettante. Infatti, è stato previsto che il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, versando le relative sanzioni.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 29 gennaio 2024, n. 9/E*

---

## F24: soppressione causali contributo "AC - CC" nella sezione INPS

---

L'Agenzia delle Entrate ha **soppresso le causali contributo "AC - CC" del modello F24 (sezione INPS)**. Infatti, lo scorso 5 dicembre 2023, l'INPS ha chiesto la soppressione delle causali contributo "*AC - CC Artigiani - Commercianti Condoni/Bonus Sanzioni*".

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 29 gennaio 2024, n. 8/E*

---

## Piani di stock option: applicazione retrospettiva principi IAS/IFRS

---

In tema di piani di *stock option*, il par. 11 dell'IFRS 1 chiarisce che le **rettifiche** conseguenti all'adozione dei **nuovi principi contabili** e derivanti da fatti e operazioni relativi a una data precedente a quella di transizione ai principi contabili internazionali devono essere **imputate** dalla società direttamente agli **utili portati a nuovo** o, se del caso, a un'altra voce del **patrimonio netto**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 gennaio 2024, n. 25*

---

## Servizio idrico integrato: esigibilità IVA

---

Anche in caso di **bollette/fatture emesse tramite Sdl** da società private riguardanti il servizio idrico integrato, ai fini delle **liquidazioni periodiche** - che possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta, senza corresponsione degli interessi - deve tenersi conto di tutte le **operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare**, ancorché non riscossa.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 gennaio 2024, n. 24*

---

## Credito d'imposta ZES: acquisto di immobile con patto di riservato dominio

---

Posto che gli **investimenti rilevanti** ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di **acquisto con riserva della proprietà** di cui agli artt. 1523 ss. c.c., l'imputazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione dovrà avvenire tenendo conto dell'art. 109, comma 2, lett. a), del TUIR, ossia dovrà avvenire **senza tenere conto della clausola di riserva** della proprietà.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 gennaio 2024, n. 23*

---

## Fusione: riporto perdite solo in caso di requisiti minimi di vitalità economica

---

In tema di fusioni e perdite fiscali, i **requisiti minimi di vitalità economica** devono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì devono continuare a **permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata**. La società, la cui perdita si vuole riportare, deve essere operativa, essendo negato, in sostanza, il diritto al riporto delle perdite, se non esiste più l'attività economica cui tali perdite si riferiscono.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 gennaio 2024, n. 22*

---

## Imposta sostitutiva titolari pensione estera impatriati in Italia

---

In tema di imposta sostitutiva per i **titolari di pensione estera impatriati in Italia**, in caso di adesione agli **schemi pensionistici** che rientrano tra i redditi di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, il contribuente potrà accedere al **regime di favore** previsto dall'anno d'imposta di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni previsti dalla norma.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 gennaio 2024, n. 21*

---

## Atti immobiliari P.A.: procedure telematiche

---

Le **procedure telematiche**, ivi compreso il regime della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, sono state **estese agli atti e provvedimenti amministrativi** emanati dalle **Pubbliche Amministrazioni** per i relativi **adempimenti in materia di atti immobiliari**.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 23 gennaio 2024 (G.U. 27 gennaio 2024, n. 22)*

---

## Modello IVA 2024: specifiche tecniche

---

Via libera dell'Agenzia delle Entrate alle **specifiche tecniche** per la **trasmissione telematica** dei dati contenuti nella **dichiarazione annuale IVA 2024**, relativa all'anno 2023, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono **direttamente** all'invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico, che intervengono quali **intermediari** abilitati alla trasmissione. *Agenzia delle Entrate, provvedimento 26 gennaio 2024, n. 19397*

---

## Errata inversione contabile: recupero IVA

---

In tema di **errata applicazione** dell'**inversione contabile**, il **presupposto** per la **restituzione** deve essere individuato nel **momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi** di accertamento da parte del prestatore, da cui consegue un versamento dell'IVA non dovuto in capo all'istante. Va da sé che, qualora la parte di **IVA indebitabile** versata con riferimento alla fattura originaria sia stata considerata **onere deducibile** ai fini delle imposte dirette, l'**IVA** oggetto di rimborso costituirà una **sopravvenienza attiva**. *Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 gennaio 2024, n. 20*

---

## IVA al 4% per il servizio mensa universitaria

---

Laddove la fattispecie presenti le **caratteristiche** proprie di un **servizio di mensa universitaria**, con diversi menù e prezzi prestabiliti, comprensivi di bevande e di uno o più piatti, caldi o freddi, per la cui fruizione l'**utente deve esibire il badge universitario**, che diventa, così, lo strumento identificativo dell'avente diritto al pasto, il servizio di mensa potrà beneficiare dell'**aliquota IVA agevolata del 4%**, sia nel rapporto utente-concessionario, sia in quello concessionario-concedente. *Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 gennaio 2024, n. 19*

---

## Contributo di solidarietà: calcolo base imponibile

---

Ai fini del calcolo della **base imponibile** del contributo, rileva l'ammontare del **reddito** determinato secondo le previsioni del titolo II, capi II e IV, del TUIR, in ciascuno dei **cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023**, senza considerare - per ognuno dei periodi d'imposta in parola - le eventuali riduzioni dovute al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse e deduzioni conseguite per effetto della cd. agevolazione ACE. *Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 26 gennaio 2024, n. 18 e n. 16*

---

## Rivalutazione e riserva in sospensione d'imposta

---

Laddove l'operazione di **scissione** sia effettuata nel corso del **periodo di sorveglianza**, previsto dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020, nei confronti della **riserva di rivalutazione** si applicherà il criterio specifico di **ripartizione**, ossia detta riserva andrà ricostituita in relazione ai beni rivalutati, rispettivamente, attribuiti alla beneficiaria e rimasti alla scissa. *Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 gennaio 2024, n. 17*

---

## Collega sospeso: sostituzione nella gestione dello studio

---

Tenuto conto che l'**iscritto sospeso non può partecipare all'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine**, per la medesima ragione lo stesso non potrà partecipare alle **commissioni di studio dell'Ordine**. Lo ha chiarito il CNDCEC con un pronto ordini in tema di sostituzione nella gestione dello studio di collega sospeso.

*CNDCEC, pronto ordini 26 gennaio 2024, n. 2*

---

## Riforma fiscale: approvati accertamento e concordato preventivo biennale

---

Il Consiglio dei Ministri ha **approvato in via definitiva** un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di **accertamento tributario** e di concordato preventivo biennale. Per l'applicazione del **concordato preventivo biennale**, l'Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta per l'imposta regionale sulle attività produttive.

*Consiglio dei Ministri, 25 gennaio 2024*

---

## Tasse e diritti marittimi: aliquote

---

L'Agenzia delle Dogane ha comunicato l'**adeguamento di tasse e diritti marittimi** per l'anno **2024**, le cui modalità sono state previste dal decreto 24 dicembre 2012. L'adeguamento deve essere calcolato in ragione del **75% del tasso di inflazione FOI** accertato dall'ISTAT per l'anno precedente a quello di riferimento. Le **aliquote** saranno in vigore **dal 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2025**.

*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso 25 gennaio 2024*

---

## Detrazioni edilizie ed energetiche: rilevanza fiscale

---

L'AIDC ha analizzato gli effetti fiscali delle detrazioni d'imposta concesse all'impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili. A prescindere dalla classificazione e qualificazione contabile, come pure dalla tecnica adottata per la rilevazione nelle scritture contabili o dall'utilizzo dell'agevolazione, la **“detrazione d'imposta” non produce effetti** sul valore “fiscale” delle spese a cui essa è correlata né sul valore fiscale del bene al quale le spese si riferiscono.

*AIDC, Norma di comportamento 25 gennaio 2024, n. 224*

---

## Trasporto di beni soggetti ad accisa senza contrassegno

---

E' stato chiarito che l'art. 1, terzo trattino, e l'art. 2 della decisione quadro n. 2005/212 devono essere interpretati nel senso che un **veicolo** utilizzato per **trasportare beni soggetti ad accisa, sprovvisti di contrassegno** fiscale, in violazione della legge, costituisce uno «**strumento**» di un reato.

*Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, sentenza 25 gennaio 2024, causa C-722/22*

---

## Imposta straordinaria incremento margine di interesse

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per il **versamento**, mediante **modello F24**, dell'**imposta straordinaria** calcolata sull'**incremento del margine di interesse** di cui all'art. 26 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In particolare, tale norma ha istituito, per l'**anno 2023** e alle condizioni ivi indicate, un'imposta straordinaria a carico delle **banche**:

- **2717** - Imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;
- **1947** - Imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse - INTERESSI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;
- **8955** - Imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse - SANZIONI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 24 gennaio 2024, n. 7/E*

---

## Quote di partecipazioni fuori dall'attività d'impresa

---

Il reddito realizzato dalle **persone fisiche** che detengono **quote di partecipazioni al di fuori dell'attività d'impresa**, al momento della loro **estinzione**, costituisce **reddito di capitale**, determinabile ai sensi dell'art. 47, comma 7, del TUIR, secondo il quale le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate e ciò vale anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale. Su tali redditi di capitale si applica la **ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 gennaio 2024, n. 15*

---

## Investimenti in beni strumentali nuovi

---

Con riferimento al **bonus** per investimenti in beni strumentali nuovi, l'effettuazione di **investimenti non obbligatori** e relativi a un'attività il cui **corrispettivo** ottenuto dal **concessionario non sia** in alcun modo costituito da un **prezzo fissato dall'ente concedente** o regolamentato (ma determinato a seguito di "libera trattativa" tra le parti e in "completa autonomia") **non integra i presupposti** per la sussistenza di **"imprese operanti in concessione e a tariffa"**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 gennaio 2024, n. 14*

---

## CESOP: unico beneficiario per i pagamenti

---

In tema di CESOP, qualora un **beneficiario** sia **titolare di una ditta individuale**, i pagamenti verso la stessa e quelli verso la persona fisica titolare della ditta devono essere considerati come aventi un unico beneficiario. Ciò significa che, ad esempio, ai fini della **verifica del superamento della soglia** di 25 pagamenti transfrontalieri all'interno del trimestre di riferimento, il numero di **pagamenti diretti verso la ditta individuale** deve essere sommato al numero di **pagamenti diretti verso il titolare della ditta**.

*Agenzia delle Entrate, FAQ 24 gennaio 2024*

---

---

## Verifica codici fiscali: servizio anagrafico massivo SM1.02

---

Dal 6 febbraio al 30 aprile 2024, è disponibile il servizio di verifica dei codici fiscali - Servizio Anagrafico Massivo SM1.02, riservato a **imprese bancarie e assicurative**, altri operatori finanziari, gestori di utenze, gestori di fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

*Agenzia delle Entrate, comunicato*

## IMPRESA

---

### Valutazioni ambientali: dal 1° febbraio trasmissione telematica istanze VIA

---

Dal 1° febbraio, le istanze per l'avvio del procedimento di VIA, la **valutazione di impatto ambientale**, saranno presentabili in **modalità telematica**. L'invio delle istanze potrà avvenire comunque, **fino al 30 aprile 2024**, anche a mezzo **posta/brevi manu e/o PEC**, secondo le attuali specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA, ai sensi del Codice dell'Ambiente.

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicato stampa 30 gennaio 2024*

---

### Progetti IPCEI: nuove risorse

---

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, con decreto 11 dicembre 2023, ha attivato gli interventi del Fondo a sostegno della realizzazione dei **progetti IPCEI** nei settori «*Microelettronica 1*», «*Microelettronica 2*», «*Batterie 1*», «*Idrogeno 1*», «*Idrogeno 2*» e «*Infrastrutture digitali e servizi cloud*», rendendo disponibili **nuove risorse**.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato 29 gennaio 2024 (G.U. 29 gennaio 2024, n. 23)*

---

### ASD: tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale

---

E' stato pubblicato sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il nuovo "**Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche**". L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, comunicato stampa 29 gennaio 2024*

---

### Ecobonus e bonus casa: online il portale per la trasmissione dati 2024

---

ENEA informa che è **operativo il portale** aggiornato, dove **trasmettere i dati** degli **interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia** con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2024, che accedono alle detrazioni fiscali ecobonus e *bonus casa*. Nello specifico, devono essere inviati all'ENEA:

- attraverso la **sezione Ecobonus**, i dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%);

- attraverso la **sezione Bonus Casa**, i dati degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

*ENEA, comunicato stampa 29 gennaio 2023*

---

## Concessioni demaniali: misure unitarie canoni

---

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto recante gli **aggiornamenti**, relativi all'anno **2024**, delle misure unitarie dei **canoni per le concessioni demaniali marittime**. Nello specifico, il decreto stabilisce che tali canoni annui sono aggiornati, per l'anno 2024, applicando la **riduzione del 4,5%** alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2023. La **misura minima** di canone è stabilita a **euro 3.225,50**, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa, dovesse risultare inferiore al limite minimo.

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 17 dicembre 2023 (G.U. 25 gennaio 2024, n. 20)*

---

## Reporting di sostenibilità: informativa periodica commercialisti

---

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il primo numero dell'*Informativa Reporting di Sostenibilità (IRS)*, dedicato all'entrata in vigore della *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)* e alle relative **scadenze**. La CSRD ha consolidato gli **obblighi** in materia di **rendicontazione di sostenibilità** nell'ordinamento europeo, aggiornando il raggio di azione della *Non Financial Reporting Directive (NFRD)*, ampliandone la cerchia dei soggetti coinvolti e accrescendo la quantità e la qualità della *disclosure* richiesta alle imprese. L'IRS intende costituire uno strumento immediato ed efficace per comprendere agevolmente lo stato dell'arte del contesto di riferimento del *sustainability reporting* e la sua evoluzione nel prossimo futuro.

*CNDCEC, Informativa Reporting di Sostenibilità (IRS), gennaio 2024*

---

## Fondi REPowerEU: 551,2 milioni di euro all'Italia

---

La Commissione Europea ha erogato gli importi a titolo di **prefinanziamento**, relativi ai fondi *REPowerEU*, nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), di cui 551,2 milioni di euro all'Italia. Tali prefinanziamenti contribuiranno ad avviare l'attuazione delle principali **misure di investimento e riforma** delineate in ciascun capitolo dedicato al **piano REPowerEU**. Ciò accelererà gli obiettivi di *REPowerEU* in materia di **risparmio energetico, produzione di energia pulita e diversificazione dell'approvvigionamento** energetico, al fine di rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi, alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina.

*Commissione Europea, comunicato stampa 25 gennaio 2024*

---

## Riconversione e ristrutturazione vigneti: graduatoria finanziabilità domande

---

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che **proroga al 22 dicembre 2023** per la prima volta, e al **30 luglio di ciascun anno**, la data di definizione della **graduatoria di finanziabilità delle domande** di intervento di riconversione e



ristrutturazione dei vigneti, a seguito del completamento dell'istruttoria.  
*Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 29 novembre 2023 (G.U. 24 gennaio 2024, n. 19)*

---

## Bilancio d'esercizio ETS: check list di Assirevi

---

Assirevi ha pubblicato la “*Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio per gli Enti del Terzo Settore*”, che include le **specifiche disposizioni esclusive per gli enti del Terzo settore** e che deve essere **letta congiuntamente** con la “*Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)*”, ove compatibile. Assirevi precisa che la Lista di controllo non intende sostituire i **testi ufficiali** che costituiscono le **fonti di riferimento, che devono essere consultate** per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione, ogni domanda è corredata dai principali riferimenti ai documenti in cui la materia è trattata.

*Assirevi, check list gennaio 2024*

---

## Rendicontazione sostenibilità: Exposure Draft per PMI

---

L'EFRAG ha avviato, **fino al 21 maggio 2024**, la **consultazione pubblica** sui due *Exposure Draft* sugli **standard di rendicontazione della sostenibilità per le PMI** e invita tutte le parti interessate a fornire commenti attraverso i questionari di consultazione *online*. Le parti interessate sono, inoltre, state invitate a partecipare al **test sul campo**, che si svolgerà parallelamente alla consultazione pubblica.

*EFRAG, Exposure Draft in pubblica consultazione*

---

## Impianti di rifiuti e Progetti Faro economia circolare

---

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato, sul sito istituzionale, nelle pagine dedicate all'Investimento 1.1, “*Realizzazione nuovi impianti di rifiuti ed ammodernamento di impianti esistenti*” e all'Investimento 1.2, “*Progetti faro di economia circolare*”, una circolare, con allegati, contenente le indicazioni per **attestare il conseguimento della milestone con scadenza 31 dicembre 2023** (individuazione del **soggetto realizzatore**). Le **procedure di attestazione e di inserimento della documentazione** sul sistema *ReGiS* nella sezione “*allegati*” dovranno essere completate entro e non oltre il **31 marzo 2024**. Non saranno prese in considerazione attestazioni del conseguimento della *milestone* in oggetto pervenute con modalità diverse da quelle indicate con la circolare, compresa la documentazione e le attestazioni **finora pervenute al Ministero**, che dovranno, pertanto, essere **nuovamente inviate** nel formato e con le modalità richieste con la circolare stessa.

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, circolare 23 gennaio 2024, n. 12265*

## LAVORO

---

### Co.co.co. sportive: differito termine LUL

---

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro rende nota la proroga dei termini fissati per gli obblighi di tenuta del **Libro Unico del Lavoro (LUL)** da parte delle **associazioni sportive dilettantistiche**, in riferimento ai **compensi erogati ai collaboratori sportivi**.

*INL, circolare 30 gennaio 2024, n. 1*

---

### Pensioni: incumulabilità con redditi da lavoro

---

In caso di **mancato rispetto del regime di non cumulabilità**, sono previsti la **sospensione della pensione** e il **recupero delle mensilità** pagate indebitamente. Per le **pensioni quota 100, quota 102** e per le **pensioni anticipate flessibili**, è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la **non cumulabilità** con i **redditi** provenienti da **lavoro** sia dipendente, che autonomo.

*INPS, comunicato stampa 30 gennaio 2024*

---

### Flussi 2024: domande rinviate al 18, 21 e 25 marzo

---

Il Ministero dell'Interno ha provveduto al **rinvio dei termini** di apertura dei canali di presentazione delle **domande** utili all'**ingresso** in Italia dei **lavoratori stranieri** secondo le quote definite nell'ambito dei **flussi di ingresso 2023-2025**.

*Ministero dell'Interno, circolare 29 gennaio 2024, n. 641*

---

### CIG e disoccupazione: aggiornati i massimali 2024

---

L'INPS riporta i **valori**, in vigore **dal 1° gennaio 2024**, degli **importi massimi** dei trattamenti di integrazione salariale, dell'**assegno ordinario** e dell'**assegno emergenziale** per il Fondo di solidarietà del credito, dell'**assegno emergenziale** per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dell'**indennità di disoccupazione NASpl**, dell'**indennità di disoccupazione DIS-COLL**, dell'**indennità di disoccupazione agricola**, nonché la misura dell'**importo mensile** dell'**assegno** per le attività socialmente utili, **ISCRO** e **ALAS**.

*INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 25*

---

### Gestione separata: aggiornate le aliquote contributive 2024

---

L'INPS ha comunicato i **valori aggiornati per il 2024** dei **minimali e massimali di contribuzione** e delle **aliquote contributive** dovute dai lavoratori iscritti alla **gestione separata**. La disciplina riguarda sia i **lavoratori autonomi**, per i quali l'**aliquota** è prevista nella misura del **33%**, sia i **professionisti senza cassa**, per i quali l'**aliquota** è fissata nella misura del **25%**, sia i **collaboratori**.

*INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 24*

---

### Colf e badanti: aggiornati i contributi 2024

---

L'INPS ha comunicato gli importi dei **contributi** dovuti per l'anno 2024 per i **lavoratori domestici**, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

L'Istituto fissa anche i **coefficienti di ripartizione** da applicare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. Per i **contratti a termine**, continua ad applicarsi il contributo addizionale.

*INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 23*

---

## Alluvioni Emilia Romagna: criteri di calcolo disoccupazione agricola

---

Con riferimento all'**indennità di disoccupazione agricola** spettante per l'anno **2023**, sono **equiparati al lavoro** i periodi di fruizione, da parte dei lavoratori dipendenti del settore agricolo, dell'**integrazione al reddito** introdotta per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno interessato la Regione Emilia-Romagna.

*INPS, circolare 26 gennaio 2024, n. 22*

---

## Fondo intersettoriale Trento: integrazione salariale dal 27 gennaio

---

L'INPS definisce, alla luce delle disposizioni del decreto 15 novembre 2023, di adeguamento della disciplina del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, la platea dei **datori di lavoro che possono accedere** alla prestazione di **assegno di integrazione salariale** e la **contribuzione** dovuta.

*INPS, messaggio 26 gennaio 2024, n. 370*

---

## Anziani: in arrivo nuove tutele e prestazione universale

---

Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni in materia di **politiche in favore delle persone anziane**, in attuazione della **delega** di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33. La misura in **tre assi di intervento**:

- invecchiamento attivo e inclusione;
- presa in carico delle persone anziane;
- introduzione della prestazione universale.

*Consiglio dei Ministri, 25 gennaio 2024*

---

## Minimali e massimali retributivi: valori 2024

---

L'INPS aggiorna per il 2024 i valori **minimali e massimali di retribuzione** che costituiscono la **base contributiva per la generalità dei lavoratori dipendenti** del settore pubblico e privato, inclusi gli sportivi professionisti e il personale dirigente delle aziende sanitarie e ospedaliere. Specifica anche le **modalità di calcolo** da applicare ai rapporti di **lavoro part-time** e i **valori** di riferimento da utilizzare per il versamento dei contributi dei **lavoratori a domicilio**.

*INPS, circolare 25 gennaio 2024, n. 21*

---

## Accordo quadro rapporto a termine: applicazione estesa

---

**Non costituisce violazione del principio di non discriminazione**, sancito dall'accordo quadro, la **differenza di trattamento** tra **membri in servizio continuo**, che possono protrarre la loro attività al servizio della Croce Rossa Italiana, e **membri in servizio temporaneo**, la cui attività è terminata a una certa data. Ciò discende dalla natura temporanea del rapporto tra questi ultimi e la CRI. *Corte di Giustizia UE, Sez. VI, sentenza 25 gennaio 2024, causa C-389/22*

---

## Braccianti agricoli: trascinarsi di giornate

---

L'INPS interviene in materia di **contribuzione in agricoltura**, con riferimento ai benefici di cui all'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991, per ricordare gli adempimenti utili alla **compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli**, valevoli per l'anno **2023**. La **domanda** dovrà essere presentata, dai datori di lavoro interessati, entro il **23 febbraio 2024**.

*INPS, circolare 24 gennaio 2024, n. 19*

---

## Flussi 2024: quote aggiuntive lavoro stagionale

---

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende nota la rinnovata disponibilità di **ulteriori 17.000 quote**, distribuite alle varie Regioni, per i flussi di ingresso di **lavoratori extra-UE**, destinati a soddisfare il fabbisogno di lavoro stagionale nei **settori agricolo e turistico-alberghiero** e per la **conversione dei permessi di soggiorno** per lavoro subordinato e autonomo.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 24 gennaio 2024, n. 231*

---

## Carta di Inclusione: operatività garantita dal 26 gennaio

---

È stato registrato dalla Corte dei Conti e in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto interministeriale che disciplina le **modalità di utilizzo della carta di inclusione**, lo strumento di pagamento dell'**assegno di inclusione**, erogato a partire dal 26 gennaio 2024. La disciplina prevista dal decreto **limita il prelievo di contante e le spese sostenibili** con le somme erogate a titolo di sostegno economico.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 17 dicembre 2023*

---

## Ambienti confinati: certificazione del contratto

---

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene in materia di **certificazione del contratto di lavoro nei contratti di appalto**, con specifico riferimento a qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli **ambienti sospetti di inquinamento o confinati**, possa essere svolta **unicamente da imprese o lavoratori autonomi**.

*Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 24 gennaio 2024, n. 694*

## AGENDA

Scadenze dal 1° al 15 febbraio 2024

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>FEBBRAIO 2024</b>	
<b>mercoledì 14</b>	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
<b>giovedì 15</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita e annotazione	
	Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento secondo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	